

**MEMORIA DELLA CISL SCUOLA DEPOSITATA IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE  
PRESSO LA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
SULLO SCHEMA DI DPCM CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE  
DELLO STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO  
DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (ANSAS) E IL RIORDINO DELLA STESSA**

Signor Presidente, Onorevoli componenti di codesta spett. Commissione,

la CISL SCUOLA, nel ringraziare le SS.LL. per l'odierna convocazione, intende in via preliminare segnalare come la recentissima approvazione della Legge 26/2/2011, n° 10 di conversione in legge del D.L. n. 225/2010, attraverso specifiche disposizioni (art.4-septiesdecies, 4-octiesdecies, e 4-noviesdecies riguardanti), tra l'altro, "... *la definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti..*" e la conseguente "*articolazione*" del relativo "*apparato*", abbia di fatto sostanzialmente modificato il quadro di riferimento giuridico-istituzionale entro il quale si colloca la materia che lo Schema in questione intenderebbe disciplinare.

Discende da ciò che oltre all'abissale ritardo con il quale il Governo sta provvedendo a dare attuazione al comma 611, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, appaiono oggi di tutta evidenza l'incongruità e l'obsolescenza di un atto normativo di natura regolamentare di un'Agenzia destinata a sopravvivere solo transitoriamente, nelle more della ricostituzione del novellato Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa, che subentra nei compiti di "...*sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica*" precedentemente affidati all'ANSAS.

Pur considerando dirimente quanto sopra evidenziato, la CISL SCUOLA, anche per il rispetto dovuto a codesta Commissione e al ruolo del Parlamento, non si sottrarrà al dovere di esprimere le proprie osservazioni, peraltro già formalizzate nel corso di precedenti interlocuzioni con il MIUR, sul merito dei contenuti dello Schema di Regolamento in esame, ponendosi e ponendo alle SS. LL. un fondamentale e pregiudiziale interrogativo:

**“Cosa serve oggi alla scuola, da tempo sottoposta a ricorrenti e talvolta contraddittori processi di innovazione dell’impianto istituzionale, degli assetti ordinamentali e degli indirizzi pedagogico-didattici che ne disciplinano la vita e la funzione educativa, nonché il perseguimento degli obiettivi di istruzione e formazione stabiliti dalla Costituzione?”**

Il comma 610 del già citato art. 1, della Legge 296/2006, istituendo l’ANSAS (che subentrava ai compiti svolti dall’INDIRE e dagli IRRE che venivano contestualmente soppressi), ne definì puntualmente gli obiettivi istituzionali, sostanzialmente riassumibili nel **sostegno all’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche**, giuridicamente sancita dall’art. 21 della Legge n. 59/97 e costituzionalmente salvaguardata dal riformulato art. 117 della Cost. a seguito della Riforma del Titolo V, **e ai processi di innovazione e di ricerca educativa** riconosciuti alle istituzioni scolastiche stesse dal susseguente ordinamento.

Il suddetto comma 610 precisava, tra gli altri, attraverso una specifica declaratoria che si ispirava ad un criterio di obiettiva (e da noi condivisa) priorità, i compiti dell’istituenda Agenzia in termini di:

- “ a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;*
  - b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;*
  - c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;*
- ...omissis”*

Indubbiamente il Legislatore aveva così lucidamente individuato ciò di cui la scuola aveva (ed ancor più oggi ha) effettivo bisogno nell’affrontare le suggestive ma oltremodo impegnative “sfide” proposte dall’avvenuto conferimento dell’autonomia, con il suo consistente ed inedito carico di responsabilità culturali, etiche e professionali.

La concreta struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia, che ne avrebbe dovuto garantire le necessarie condizioni per il perseguimento di tali compiti, venivano demandati, già

nell'ormai lontano 2006, ad un Regolamento che avrebbe dovuto prevedere una sede di livello nazionale ed un'articolazione periferica in “...*nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali e in raccordo con gli stessi*”.

L'opportuna (e da noi perfettamente condivisa) scelta della “**territorialità**” rispettosa, peraltro, del più generale principio della cosiddetta “sussidiarietà verticale”, rendeva esplicita testimonianza della volontà del Legislatore di prevedere la concreta possibilità dei “**nuclei territoriali**” di svolgere una efficace azione di sostegno alle scuole dell'autonomia, con la necessaria competenza e la doverosa continuità imposte dalla soppressione degli IRRE, che fino ad allora avevano efficacemente svolto un' ‘ apprezzata e riconosciuta attività a livello regionale, **soprattutto nel campo della formazione e dell'aggiornamento del personale.**

La presenza nell'INDIRE e negli IRRE sia a livello nazionale che nei nuclei territoriali di riconosciute professionalità provenienti dal mondo della scuola, portatrici di specifiche sensibilità culturali e di certificate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche maturate nell'effettivo esercizio dell'attività di insegnamento, costituiva una preziosa e insostituibile risorsa in grado di integrare le sensibilità culturali e le competenze professionali del personale con qualifiche di “ricercatore” e/o di “tecnologo” proveniente dal mondo della “ricerca”.

Al contrario, come si evince chiaramente dall'ampia documentazione di accompagnamento predisposta dal MIUR (Relazione illustrativa, Analisi tecnico-normativa, Analisi dell'impatto della regolamentazione) e dalle scelte assunte nello Schema di Regolamento in esame, si intende sostanzialmente assegnare all'ANSAS, in ciò tradendo lo spirito e la lettera dell'originario mandato legislativo, **natura giuridica, assetto ordinamentale e struttura funzionale** propri di un **Ente di Ricerca** privilegiando, conseguentemente, preponderanti ruoli, presenze e compiti di personale amministrativo, di ricercatori e di tecnologi e residualizzando, in tal modo, la presenza del personale della scuola, fino alla totale restituzione all'insegnamento.

Facciamo a tal proposito notare che nell'assetto della *governance* a livello centrale dell'Agenzia (art. 9) vengono previsti quattro Settori, al primo dei quali è preposto un non meglio specificato dirigente di seconda fascia, con compiti di coordinamento dei servizi amministrativi generali; ai restanti tre Settori, cui sono affidati specifici compiti di ricerca e di studio, sono preposti altrettanti responsabili di livello non dirigenziale *"...due dei quali individuati tra il personale con qualifica di ricercatore di primo livello ed uno fra il personale con qualifica di tecnologo di primo livello"*.

### **Il dissenso della CISL SCUOLA per questa scelta non può essere che netto e radicale.**

A cosa serve, infatti, ai fini del sostegno al sistema scolastico nazionale un'Agenzia il cui assetto di vertice e il complesso delle risorse professionali in dotazione è costituito da ricercatori e tecnologi sicuramente eccellenti sul piano della ricerca "pura" ma le cui competenze "educative" sono tutte da verificare e certificare?

Come si può consapevolmente e responsabilmente affidare ad esperti nel campo della "ricerca" il compito di "formazione e aggiornamento del personale della scuola" e, più in generale, quello di intervenire sulle "carenze" e sui punti "deboli" del sistema-scuola, evidenziati dalle procedure valutative affidate all'INVALSI (e confermate dalle citate disposizioni della Legge n° 10/2011, cosiddetta "milleproroghe")?

Ed ammesso che, nonostante il mutato quadro di riferimento legislativo, cui seguirà a presto (entro 60 giorni!) un nuovo assetto ordinamentale del sistema nazionale di valutazione, il Governo intendesse comunque affidare il compito di sostegno al sistema educativo ad un'Agenzia istituzionalmente configurata come Ente di ricerca, la CISL SCUOLA segnala e denuncia la **contraddittorietà** implicita nell'opzione regolamentare di dar vita ad un Ente di Ricerca, di cui parrebbe inevitabile la collocazione a livello nazionale e contestualmente prevederne l'articolazione territoriale certamente incongrua rispetto alla natura stessa della "ricerca", con l'unico ed effettivo risultato di un **evidente sperpero** di risorse umane e finanziarie assoluta-

mente incompatibile con la grave situazione economica del nostro Paese, al risanamento della quale la scuola sta da tempo pagando un pesante contributo, recentemente divenuto **insostenibile e devastante**.

Conclusivamente la CISL SCUOLA, alla luce del più volte richiamato emendamento, esprime l'avviso che lo Schema di Regolamento oggetto della presente audizione **debba essere derubricato** dagli atti di decretazione secondaria del Governo ed auspica nel contempo che, ferme restando le autonome determinazioni e le responsabilità politiche, istituzionali e ordinamentali del Parlamento, del Governo e del MIUR, si tenga conto delle osservazioni contenute nella presente "memoria" in sede di emanazione del Regolamento di definizione e articolazione dell'apparato del nuovo sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al previsto Istituto Nazionale di Innovazione e Ricerca Educativa.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Roma, 1° marzo 2011

Francesco Scrima  
Segretario Generale Nazionale CISL SCUOLA